

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CINQUE, DI LEMBO e PINTO Michele

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1984

Interpretazione autentica della legge 21 gennaio 1983, n. 22, sulla disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è stato predisposto in relazione all'impegno assunto dal Governo nella seduta del 13 gennaio 1983, con l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dal senatore Jannelli, in occasione dell'approvazione della legge 21 gennaio 1983, n. 22, sulla « Disciplina della responsabilità dei conservatori dei registri immobiliari ».

Con tale ordine del giorno « il Senato, ritenuto che nel periodo ricompreso tra il 25 novembre 1973 e la data di entrata in vigore della nuova legge non risulta sufficientemente chiarita la posizione dei conservatori dei registri immobiliari in ordine alla percezione degli emolumenti loro riconosciuti dalla legge n. 540 del 1943; considerato che sul punto in questi ultimi anni è stata investita più volte l'Autorità giudiziaria e che attualmente sono pendenti alcuni ricorsi presso la Corte costituzionale su questioni di legittimità costituzionale concernenti proprio la vicenda; invita il Governo a prendere in attento esame la situazione dei conservatori dei registri immobiliari nel periodo già

indicato e ad adottare opportuni provvedimenti, anche di carattere legislativo ».

In conformità a tale ordine del giorno, l'articolo 1 del presente disegno di legge, appunto per chiarire la posizione dei conservatori in ordine al predetto periodo, esclude che l'efficacia retroattiva della nuova legge in materia di responsabilità possa estendersi anche al trattamento economico, sia per non ledere i diritti acquisiti dei conservatori, sia per non interferire sulle cause pendenti davanti alla Magistratura, per le quali i conservatori hanno diritto di ottenere sentenze basate sulle leggi vigenti al momento in cui essi avanzarono le loro rivendicazioni. Dubbi sulla legittimità costituzionale dell'efficacia retroattiva della legge sono stati espressi da parecchi senatori, nel corso del dibattito.

È d'altra parte evidente che l'esigenza di provvedere ad una definizione della posizione dei conservatori in ordine alla percezione degli emolumenti, come proposto con l'ordine del giorno citato, si accompagna all'esigenza di una definizione delle vertenze giu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diziarie in corso basata su criteri di equità, nel reciproco interesse dello Stato e dei conservatori.

Un interessante precedente legislativo in tal senso già si ebbe alcuni anni fa a proposito delle rivendicazioni da parte del personale statale del computo della tredicesima mensilità ai fini dell'indennità di buonuscita; contemporaneamente al riconoscimento di tale diritto (articoli 53 e 54 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163) fu dichiarata la estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese tra le parti (articolo 57, secondo comma, dello stesso decreto-legge).

Analoga soluzione viene ora proposta per gli emolumenti ipotecari con l'articolo 2 del presente disegno di legge, il quale al comma primo dichiara estinti i processi giudiziari in corso ed in pari tempo accoglie parzialmente, al comma secondo, le rivendicazioni dei conservatori, riconoscendo ad essi ed agli impiegati delle conservatorie, limitatamente al periodo compreso tra il 25 novembre 1973 e la data di entrata in vigore della legge n. 22 del 1983, il diritto ad una indennità particolare.

Le predette indennità vengono commisurate agli emolumenti netti percepiti dai con-

servatori e dagli impiegati delle conservatorie nel periodo dal 1° gennaio al 24 novembre 1973.

In tal modo i loro importi vengono limitati ai diritti acquisiti sino al momento dell'entrata in vigore della legge n. 734 del 1973; mentre non viene tenuto conto degli aumenti successivi, derivanti sia dal naturale incremento dei traffici immobiliari sia, soprattutto, dalle innovazioni introdotte in materia dalla legge 19 aprile 1982, n. 165, che con l'articolo 6 ha più che decuplicato la tariffa degli emolumenti.

L'articolo 3 del disegno di legge rimanda, per il calcolo delle indennità sostitutive, all'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1972.

L'articolo 4, infine, stabilisce che la copertura della spesa avvenga mediante l'utilizzo dei fondi che sono stati accantonati dall'Azienda speciale « Emolumenti ipotecari », (oggi sostituita dalla tariffa delle tasse ipotecarie in base all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165) in attesa della definizione delle cause in corso, e che la differenza di tali fondi venga introitata dall'Era-rio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'efficacia retroattiva della legge 21 gennaio 1983, n. 22, non si estende alla posizione dei conservatori e del personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari in ordine alla percezione degli emolumenti loro riconosciuti dalla legge 25 giugno 1943, n. 540, e confermati dalla legge 25 luglio 1971, n. 545, per il periodo compreso fra il 25 novembre 1973 e la data di entrata in vigore della predetta legge n. 22.

Art. 2.

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Magistratura ordinaria e presso la Corte costituzionale tra l'Amministrazione dello Stato ed i conservatori dei registri immobiliari, aventi per oggetto la percezione degli emolumenti di cui al precedente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti.

In sostituzione degli emolumenti predetti viene attribuita ai conservatori ed al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari, per il periodo compreso tra il 25 novembre 1973 e la data di entrata in vigore della legge 21 gennaio 1983, n. 22, una indennità sostitutiva, commisurata agli emolumenti netti dagli stessi percepiti nel periodo dal 1° gennaio al 24 novembre 1973, ragguagliati ad anno e senza applicazione degli interessi di mora.

Art. 3.

Il calcolo delle indennità sostitutive spettanti ai conservatori dei registri immobiliari avviene in relazione agli uffici di cui essi hanno avuto la gestione ed in base alle re-

gole dettate dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545.

Il calcolo delle indennità sostitutive spettanti al personale di collaborazione delle conservatorie dei registri immobiliari si effettua con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1972.

Art. 4.

Per la copertura della spesa derivante dall'applicazione della presente legge viene provveduto con gli introiti dell'Azienda speciale « Emolumenti ipotecari », oggi sostituita dalla tariffa delle tasse ipotecarie in base all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165.

I maggiori introiti della predetta Azienda speciale « Emolumenti ipotecari », rispetto all'ammontare delle indennità sostitutive di cui ai precedenti articoli 2 e 3, vengono attribuiti all'Erario dello Stato.